



Comune di Riccione
(Provincia di Rimini)



AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ESECUZIONE DI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE DEL "MASTERPLAN PER LA RIGENERAZIONE URBANA DEL DISTRETTO CECCARINI".

Programma: Rigenerazione urbana, Riqualificazione edilizia, Resilienza, Identità, Paesaggio, Waterfront, Spazio pubblico, Mobilità, Cultura e intrattenimento, Servizi, Infrastrutture.

**IMPORTO CORRISPETTIVO € 289.937,19 oltre contributo Inarcassa ed Iva.
CUP: E81J19000050004- CIG 801831178E.**

SCHEMA DI CONTRATTO

(disciplinare di incarico professionale)

REPERTORIO N. _____ DEL _____

COMUNE DI RICCIONE

(PROVINCIA DI RIMINI)

Oggetto: CONTRATTO per l'espletamento della progettazione di un "MASTERPLAN PER LA RIGENERAZIONE URBANA DEL DISTRETTO CECCARINI" Programma: Rigenerazione urbana, Riqualficazione edilizia, Resilienza, Identità, Paesaggio, Waterfront, Spazio pubblico, Mobilità, Cultura e intrattenimento, Servizi, Infrastrutture.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

L'anno duemiladiciannove (2019), il giorno _____, del mese di _____, presso l'Ufficio Contratti, ubicato in Riccione, viale Vittorio Emanuele II n. 2, avanti a me Dott.ssa Giuseppina Massara, Segretario Comunale del Comune di Riccione, C.F. MSSGPP69D51C351S, ivi domiciliato per la carica e autorizzato a rogare il presente contratto in forma pubblica amministrativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 97, comma 4, lett. c), del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, sono comparsi i signori:

- l'Arch. Vittorio FOSCHI, nato Cesena il 14.05.1954, C.F. FSCVTR54E14C573X, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Riccione, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00324360403 che rappresenta nella sua qualità di Dirigente del Settore 11 "Urbanistica-Edilizia Privata- Attività produttive-SUAP e SUE", domiciliato per la carica presso la Residenza Comunale, ai sensi e per gli effetti dell'Atto Sindacale n. 89 del 26/09/2017, dell'art. 107, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 71, comma 8, del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con atto di Giunta Comunale n. 45 del 16.03.2000, esecutivo ai sensi di Legge, di seguito nel presente atto denominato "Stazione appaltante";

- l'Ing. _____ nato a _____ il _____ residente in _____
Via _____, C.F. _____, in qualità di procuratore speciale, giusta procura speciale conferita con atto del _____, Repertorio n. _____ - Racc. _____, del Notaio dott. _____ del Distretto Notarile di _____, che si allega al presente atto, in legale rappresentanza della Società denominata " _____ " con sede in Via _____ n. _____, _____ (_____), codice fiscale e Partita IVA _____, numero Rea _____, che agisce nel presente contratto in qualità di aggiudicatario dei servizi in oggetto in forma singola, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Tecnico incaricato";

comparenti, delle cui identità personali, capacità giuridica, qualifica e poteri di firma, io Segretario sono personalmente certo;

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all'assistenza di testimoni con il mio consenso.

PREMESSO

a) che con deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del 20/12/2018 si sono approvati gli indirizzi per la rigenerazione urbana ai sensi dell'art.4 della Legge Regionale n°24/2017 per quanto attiene agli interventi sia pubblici che privati, che nel DUP 2018/2020 nell'obiettivo operativo 232 "Interventi Guida nella parte turistica della città: la strada della green economy" è stata programmata la realizzazione del MASTERPLAN dell'Area Centrale come progetto organico di conformare tre grandi piazze lineari rappresentate da Viale Ceccarini dal palazzo del Turismo e dal Settore Urbano del porto canale confermata nel DUP 2019/2021.

b) che con determinazione a contrattare n. _____ del _____, adottata dal Dirigente del Settore 11 "Urbanistica-Edilizia Privata- Attività produttive-SUAP e SUE", il Comune di Riccione ha stabilito le modalità per l'affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e di architettura relativi alla progettazione di un "MASTERPLAN PER LA RIGENERAZIONE URBANA DEL DISTRETTO CECCARINI Programma: Rigenerazione urbana, Riqualficazione edilizia, Resilienza, Identità, Paesaggio, Waterfront, Spazio pubblico, Mobilità, Cultura e intrattenimento, Servizi, Infrastrutture e ha approvato la documentazione da porre a base di gara appositamente redatta (bando di gara, disciplinare di gara con i relativi modelli per l'espletamento della gara mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, schema del presente contratto che include anche gli elementi del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale di cui all'art. 23, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016, contenenti le norme capitolari e contrattuali applicabili);

d) che con determinazione n. _____ del _____, adottata dal Dirigente del Settore 11 "Urbanistica-Edilizia Privata-Attività produttive-SUAP e SUE Servizio attività produttive e S.U.A.P." a seguito di gara d'appalto espletata ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, sono stati approvati i verbali di gara e si è conseguentemente approvata la "proposta di aggiudica-

zione” per l'affidamento dell'appalto suddetto a favore del Tecnico incaricato, il quale ha presentato un ribasso unico percentuale del ___00 % applicabile all'importo del corrispettivo posto a base di gara di € **289.937,19** (al netto dei contributi previdenziali, assicurativi ed assistenziali e dell'I.V.A. nella misura vigente), andando così a determinare un importo netto contrattuale del corrispettivo di €. _____ al netto dei contributi previdenziali, assicurativi ed assistenziali INARCASSA al ___% e dell'I.V.A. al 22%;

e) che si è provveduto a norma di Legge, attraverso il sistema AVCPass, gestito dall'ANAC, alle verifiche sul possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti di ordine generale e speciale;

f) che con determinazione n. ___ del _____, del Dirigente del Settore 11 “Urbanistica-Edilizia Privata- Attività produttive-SUAP e SUE Servizio attività produttive e S.U.A.P.” comunale, i servizi in oggetto sono stati aggiudicati in via definitiva a favore del Tecnico incaricato, per l'importo netto contrattuale indicato nella precedente lettera d);

g) che il Tecnico incaricato ha comunicato, ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e succ. modif., gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti;

h) visto il Verbale di avvio dell'esecuzione del contratto sottoscritto dall'ing. _____, in qualità di procuratore speciale della Società di ingegneria denominata “_____”, in data _____ in quanto nel caso di specie la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara avrebbe potuto determinare un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare;

i) che ai sensi dell'art. 32, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 per la stipula del presente contratto è stato rispettato il termine dilatorio di n. 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione previste dall'art. 76 dello stesso D.Lgs. n. 50/2016 e non essendo stata proposta, entro tale termine, alcuna impugnazione in ordine al citato provvedimento di aggiudicazione definitiva, è quindi possibile procedere alla stipula del presente contratto:

l) che il presente atto ha la duplice natura di contratto e capitolato speciale descrittivo e prestazionale in quanto in sede di gara non è stata approvato separatamente un capitolato prestazionale;

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1. Oggetto del contratto

1. La Stazione appaltante concede al Tecnico incaricato, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'espletamento dei servizi di progettazione di un “**MASTERPLAN PER LA RIGENERAZIONE URBANA DEL DISTRETTO CECCARINI**” **Programma: Rigenerazione urbana, Riqualificazione edilizia, Resilienza, Identità, Paesaggio, Waterfront, Spazio pubblico, Mobilità, Cultura e intrattenimento, Servizi, Infrastrutture**. Il Tecnico incaricato si impegna all'esecuzione del servizio alle condizioni di cui al presente contratto (che include anche gli elementi del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale di cui all'art. 23, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016) e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all'osservanza della disciplina di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (nel seguito anche definito «Codice dei contratti»).

2. L'intervento di cui al comma 1, per il quale sono affidati i servizi del presente contratto, è meglio individuato nell'Articolo 3.

3. Le modalità di redazione degli elaborati e di svolgimento di tutte le prestazioni, oltre che conformi alle disposizioni di cui al comma 1, dovranno essere conformi al regolamento generale approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per le parti ultrattive in periodo transitorio ai sensi dell'art. 216, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, nonché ai criteri e alle procedure impartite dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi dell'articolo 23, comma 9, dello stesso D.Lgs. 50/2016.

4. L'oggetto del contratto e l'importo posto a base di gara del corrispettivo dei servizi tecnici, stimato in € **289.937,19** al netto dei contributi previdenziali, assicurativi ed assistenziali e dell'I.V.A. nella misura vigente, sul quale il Tecnico incaricato ha presentato la propria offerta economica, sono più dettagliatamente indicati nel punto 4. del Disciplinare di gara approvato per l'esperimento della procedura ad evidenza pubblica con la quale è stato individuato lo stesso Tecnico incaricato, a cui le parti rimandano, disciplinare depositato agli atti.

5. Anche ai fini dell'art. 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:

a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo al servizio oggetto del presente contratto è il seguente: **801831178E**;

b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è il seguente: **E81J19000050004**.

6. Sono allegati i seguenti documenti:

- Calcolo analitico dei corrispettivi;

- Procura speciale.

Sono depositati in atti i seguenti documenti:

- copia dichiarazione in data _____ della compagnia di assicurazioni _____;
 - copia polizza assicurativa di responsabilità civile professionale, professioni specifiche, stipulata con _____ n. _____, emessa a _____ in data _____;
 - copia Verbale di avvio dell'esecuzione del contratto;
 - copia comunicazione antimafia;
 - Dichiarazioni ex art. 53 D. Lgs. 165/2001;
 - Patto di integrità;
 - copia comunicazione Conto corrente dedicato.
- Sono depositati presso il Settore 11 "Urbanistica-Edilizia Privata- Attività produttive-SUAP e SUE" i seguenti documenti:
- Disciplinare di gara;
 - Bando;
 - Offerta tecnica e Offerta economica – temporale.

Articolo 2. Obblighi legali

1. Il Tecnico incaricato è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti del codice civile e di ogni altra normativa vigente nella materia correlata all'oggetto dell'incarico.
2. Il Tecnico incaricato è altresì obbligato, per quanto non diversamente stabilito dal presente contratto e dagli atti dallo stesso richiamati, all'osservanza della legge 2 marzo 1949, n. 143, limitatamente alla disciplina delle obbligazioni imposte al professionista e della deontologia professionale; la Stazione appaltante non è invece in alcun modo vincolata alla predetta disciplina.
3. Resta a carico del Tecnico incaricato ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e servizi della Stazione appaltante; è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dalla Stazione appaltante medesima, anche in ottemperanza ai principi di «best practice», con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questo ultimi.
4. Il Tecnico incaricato deve rispettare i principi di piena e leale collaborazione con gli uffici e servizi di cui al comma 3. Il Tecnico incaricato è soggetto alla giurisdizione contabile della Corte dei conti in caso di danno erariale ai sensi dell'art. 1 della legge n. 20/1994.
5. L'incarico è accettato con l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto/Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, dal bando e dal disciplinare di gara e dalle clausole contrattuali.
6. In particolare, il Tecnico incaricato è personalmente responsabile del rispetto dei termini e delle norme regolanti il rapporto contrattuale contenuti nel presente atto con i contenuti del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale per l'espletamento dell'incarico. Pertanto, il Tecnico incaricato risponderà personalmente nei confronti della Stazione appaltante per ogni contestazione dovesse essere da questa formulata, in relazione alla corretta esecuzione del presente contratto/Capitolato, all'adeguatezza degli elaborati predisposti in base alle richieste della Stazione appaltante, ai termini di consegna degli stessi e ad ogni altra contestazione formulata, in relazione agli specifici obblighi assunti dalle parti con la sottoscrizione del presente contratto.
7. Il Tecnico incaricato è responsabile dei danni arrecati alla Stazione appaltante, ai suoi dipendenti ed a terzi per fatto doloso o colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari in genere, e di chiunque esso debba rispondere nell'esecuzione dell'incarico.
8. Il Tecnico incaricato è altresì obbligato:
 - a rispettare i Protocolli di legalità sottoscritti dalla Stazione appaltante o ai quali la stessa ha aderito e a rispettare il Patto di Integrità sottoscritto con la Stazione appaltante, documento depositato agli atti;
 - a osservare quanto prescritto nel Piano Triennale di prevenzione della corruzione approvato dalla Stazione appaltante. Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165 del 2001, il Tecnico Incaricato attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex-dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune, nei suoi confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, dichiarazione depositata in atti.

Articolo 3. Descrizione delle prestazioni

1. Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente incarico consistono nelle seguenti attività:

1. Documento di analisi e sintesi del contesto attuale di riferimento contenente l'analisi e la valutazione delle caratteristiche urbanistiche, edilizie, economiche e sociali dell'ambito oggetto di studio con particolare attenzione alle potenzialità e opportunità di valorizzazione e sviluppo. Il documento dovrà comporsi di testi, schemi e diagrammi rappresentativi dei risultati delle analisi condotte, e di un quadro sinottico delle potenzialità e delle criticità con alcuni indirizzi generali di sviluppo. Principali contenuti del documento saranno:
 - a. studio delle previsioni urbanistiche vigenti anche in relazione all'applicazione della nuova Legge Regionale 24/2017;
 - b. catalogazione dei progetti in corso di attuazione e in discussione;
 - c. selezione di case study a livello nazionale e internazionale;
 - d. individuazione delle potenzialità e delle criticità urbane;
 - e. analisi di massima dei trend urbani in relazione al bacino turistico di riferimento.
2. Report del percorso di partecipazione e degli incontri con la popolazione residente, gli operatori, e l'insieme degli stakeholder, sugli obiettivi generali del "*Masterplan Distretto Ceccarini*". Principali contenuti del percorso di partecipazione oggetto dell'incarico sono:
 - a. la redazione e condivisione con l'amministrazione comunale del progetto di comunicazione a supporto della redazione del masterplan;
 - b. la predisposizione di un "piano di ufficio stampa" per dare visibilità mediatica ai risultati e output delle singole fasi di analisi e progettazione;
 - c. la costruzione dello storytelling sui canali social per attivare le community coinvolte (stakeholder, residenti, associazioni, ecc.) attraverso video, montaggi e foto;
 - d. l'apertura di un canale di ascolto con gli stakeholder.
3. Documento rappresentativo delle strategie di trasformazione urbana da attivare nel medio periodo, composti di testi, schemi, diagrammi e visioni tridimensionali, nonché di un video della durata di circa 2/3 minuti per la comunicazione dei concetti progettuali assunti e degli indirizzi di sviluppo. Principali contenuti del documento saranno:
 - a. la definizione delle invarianti urbane, delle polarità, e dei contenuti di sostenibilità;
 - b. l'individuazione di una serie di progetti urbani idonei a promuovere la complessiva rigenerazione del "Distretto Ceccarini", e delle modalità di attuazione;
 - c. la definizione dei contenuti di sostenibilità: alberature e aree verdi, permeabilità dei suoli, gestione delle acque meteoriche, microclima d'ambito, ecc.;
 - d. la costruzione di scenari urbani di riferimento con viste e schemi tridimensionali.
4. Documento di indirizzo contenente testi e schemi a guida delle politiche di rigenerazione da attivare, in relazione con una carta urbanistica generale di sintesi delle regole e delle azioni da intraprendere. Principali contenuti del documento saranno:
 - a. l'individuazione delle relazioni urbane tra il distretto Ceccarini ed il contesto urbano;
 - b. gli indirizzi per il recupero e la rigenerazione urbana;
 - c. l'abaco illustrativo delle possibili e attese azioni di intervento;
 - d. il cronoprogramma indicativo per l'attuazione degli interventi.

I suddetti documenti, saranno prodotti in formato digitale secondo standard internazionali di condivisibilità che saranno precisati in sede di offerta.

Attività e prodotti esclusi dall'incarico.

Dall'incarico sono esclusi le seguenti attività e prodotti:

- Rilievi topografici e planimetrici dell'esistente;
- Analisi geologiche e geotecniche;
- Progettazioni architettoniche;
- Progettazioni strutturali, impiantistiche e speciali;
- Indagini ed analisi catastali;
- Analisi ambientali ed acquisizione di pareri;
- Verifiche speciali (acustiche, prevenzione incendi, illuminotecniche, ecc.)
- Progettazioni specialistiche del verde e del paesaggio;
- Realizzazione di plastici e modelli in scala;
- Redazione di documenti amministrativi.

Articolo 4. Altre condizioni disciplinanti l'incarico

1. Il Tecnico incaricato rinuncia sin d'ora a qualsiasi corrispettivo a vacanza o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente contratto, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi, nonché a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non imputabile a comportamenti dolosi o gravemente colposi della Stazione appaltante.

2. La Stazione appaltante si impegna a mettere a disposizione del Tecnico incaricato, all'inizio dell'incarico, tutta la documentazione nella propria disponibilità connessa, necessaria o anche solo opportuna allo svolgimento dell'incarico

3. In conformità alle vigenti disposizioni regolamentari relative all'espletamento dei servizi tecnici oggetto di contratto, il Tecnico incaricato si impegna:

a) a produrre un numero di 3 (tre) copie cartacee di ogni elaborato e di ogni altro atto connesso o allegato già retribuite con il corrispettivo qui stabilito;

b) a produrre una copia dei medesimi elaborati in formato elettronico, nel formato pdf/A standard e firmato digitalmente, su supporto digitale tipo CD-ROM, DVD, o chiavetta USB e una copia in formato standardizzato modificabile (tipo "word", "dwg" o "dxf") senza protezione da lettura e da scrittura, con il file delle impostazioni delle penne (spessore e colore) e delle impostazioni di stampa;

5. In relazione alla proprietà intellettuale di quanto progettato dal Tecnico incaricato, la Stazione appaltante diviene proprietaria di tutti gli elaborati prodotti dallo stesso ed è autorizzata alla utilizzazione piena ed esclusiva dei progetti, degli elaborati e dei risultati dell'incarico.

6. Ad integrazione del comma 1, le parti, con accettazione espressa da parte del Tecnico incaricato, convengono che:

a) tutte le spese sono conglobate in forma forfetaria, e con ciò il Tecnico incaricato rinuncia a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacanza, trasferta, diritto e quant'altro non specificatamente compensato in forza del presente contratto e dello schema di calcolo dei corrispettivi professionali contrattuali «CP» dovuti al Tecnico incaricato allegato al presente contratto sotto la lettera "A" (agli importi ivi indicati va applicato il ribasso percentuale unico offerto in sede di gara dal Tecnico incaricato, nella misura del __,00%);

b) sono disapplicate le disposizioni di cui alla legge 2 marzo 1949, n. 143 e le analoghe disposizioni previste dalle leggi di tariffa relative a tutte le altre professioni regolamentate, nonché dal decreto del Ministero della giustizia 4 aprile 2001, salvo quelle espressamente e inequivocabilmente richiamate all'interno del presente contratto.

Articolo 5. Variazioni, interruzioni, ordini informali

1. Il Tecnico incaricato è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico e della conformità di quanto progettato ed eseguito a quanto previsto.

2. Nessuna variazione progettuale, sospensione delle prestazioni, modifiche o varianti, sospensioni o interruzioni o altra modifica, ancorché ordinata o pretesa come ordinata dagli uffici, dal responsabile del procedimento, dagli amministratori o da qualunque altro soggetto, anche appartenente alla Stazione appaltante e anche se formalmente competente all'ordine, può essere eseguita o presa in considerazione se non risulti da atto scritto e firmato dall'autorità emanante; in difetto del predetto atto scritto qualsiasi responsabilità, danno, ritardo o altro pregiudizio che derivi al lavoro, compresa l'applicazione delle penali previste dal presente contratto, sono a carico del Tecnico incaricato.

3. Il Tecnico incaricato risponde altresì dei maggiori oneri riconoscibili a qualunque soggetto, a titolo risarcitorio o non risarcitorio, in seguito alle variazioni, sospensioni o altri atti o comportamenti non autorizzati, anche fuori dai casi di cui al comma 2.

4. In ogni caso qualunque sospensione delle prestazioni, per qualunque causa, anche di forza maggiore, nonché qualunque evento di cui ai commi 2 e 3, deve essere comunicato tempestivamente per iscritto alla Stazione appaltante.

5. Ai fini del presente contratto i rapporti tra il Tecnico incaricato e la Stazione appaltante avvengono per il tramite del responsabile del procedimento di quest'ultima.

Articolo 6. Durata dell'incarico e termini

1. La durata di validità del presente contratto ed i termini da rispettare dal Tecnico incaricato nello svolgimento delle proprie prestazioni sono rilevabili più dettagliatamente nel Disciplinare di gara, a cui le parti rimandano. Le prestazioni decorrono dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto citato in premessa e depositato agli atti.

2. Il termine utile previsto contrattualmente per l'espletamento delle prestazioni è calcolato in giorni solari consecutivi, interrotti solo con atto scritto motivato da parte della Stazione appaltante.

In relazione alle fasi/prodotti sopra descritti, si prevedono i seguenti tempi massimi di espletamento dell'incarico:

Fase 1 = 60 giorni lavorativi;

Fase 2 = 90 giorni lavorativi;

Fase 3 = 90 giorni lavorativi;

Fase 4 = 60 giorni lavorativi;

Articolo 7. Penali

1. Il ritardo nella consegna del risultato delle prestazioni affidate con il presente contratto comporta il pagamento di una somma, a titolo di penale, pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo dei corrispettivi di cui all'Articolo 12, per ogni giorno oltre i termini stabiliti all'Articolo precedente.

2. Le penali per qualunque ritardo all'intero importo dei corrispettivi relativo a tale fase. Qualora durante la stessa fase il ritardo venga recuperato e pertanto sia rispettato il termine complessivo (la somma del termine) di cui all'articolo precedente, la penale è ridotta e applicata all'importo del singolo segmento progettuale, per il quale si è verificato il ritardo.

3. Per ogni altra violazione alle norme di legge o di regolamento applicabili alle prestazioni oggetto dell'incarico, o per ogni inadempimento rispetto alla disciplina del presente contratto diverso dai ritardi, si applica una penale pecuniaria forfetaria nella misura da un minimo dell'1‰ (uno per mille) ad un massimo del 5‰ (cinque per mille) del corrispettivo contrattuale. Qualora la violazione o l'inadempimento siano riferiti ad una specifica prestazione, la penale non può essere superiore al 10% (dieci per cento) del valore economico della stessa prestazione. La graduazione della penale, nell'ambito del minimo e del massimo, è determinata dalla Stazione appaltante in relazione alla gravità della violazione o dell'inadempimento.

4. Le penali sono cumulabili. L'importo totale delle penali non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo dei corrispettivi contrattuali; superata tale misura la Stazione appaltante può procedere alla risoluzione del contratto in danno al Tecnico incaricato.

5. L'applicazione delle penali non esclude la responsabilità del Tecnico incaricato per eventuali maggiori danni subiti dalla Stazione appaltante o per la ripetizione di indennizzi, risarcimenti, esecuzioni d'ufficio, esecuzioni affidate a terzi per rimediare agli errori o alle omissioni, interessi e more o altri oneri che la Stazione appaltante debba sostenere per cause imputabili al Tecnico incaricato nonché in conseguenza della perdita o della revoca del finanziamento.

6. Il ritardo in fase di esecuzione comporta la penale nella misura di cui al comma 1, applicata all'importo dei corrispettivi previsti per la fase di esecuzione in caso di redazione o consegna tardiva della documentazione contabile relativa ai lavori, per ogni giorno oltre i termini previsti dal presente contratto;

7. Inoltre, il mancato rispetto degli obblighi contenuti nel patto di integrità comporta una responsabilità per danno arrecato alla Stazione appaltante nella misura del 10% del valore del contratto (se non coperto dall'incameramento della garanzia definitiva), impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore.

Articolo 8. Riservatezza, coordinamento, astensione

1. Il Tecnico incaricato è tenuto alla riservatezza e al segreto d'ufficio, sia in applicazione dei principi generali sia, in particolare, per quanto attiene le notizie che possono influire sull'andamento delle procedure.

2. Il Tecnico incaricato è personalmente responsabile degli atti a lui affidati per l'espletamento delle prestazioni, nonché della loro riservatezza ed è obbligato alla loro conservazione e salvaguardia.

3. Senza l'autorizzazione scritta della Stazione appaltante è preclusa al Tecnico incaricato ogni possibilità di rendere noti a chiunque, in tutto o in parte, la documentazione o gli elaborati in corso di redazione o redatti, prima che questi siano formalmente adottati o approvati dalla Stazione appaltante. Il divieto non si applica ai competenti uffici della Stazione appaltante e agli organi esecutivi e di governo della stessa.

4. Il Tecnico incaricato deve astenersi dalle procedure connesse all'incarico nelle quali dovesse in qualche modo essere interessato, sia personalmente che indirettamente, segnalando tempestivamente alla Stazione appaltante tale circostanza.

5. Le prestazioni devono essere svolte in modo da non ostacolare o intralciare la conduzione e l'andamento degli uffici e degli organi della Stazione appaltante; il Tecnico incaricato deve coordinarsi, accordarsi preventivamente e collaborare con tutti i soggetti a qualunque titolo coinvolti all'espletamento delle prestazioni, con particolare riguardo alle autorità e alle persone fisiche e giuridiche che siano in qualche modo interessate all'oggetto delle prestazioni. Egli deve segnalare tempestivamente per iscritto alla Stazione appaltante qualunque inconveniente, ostacolo, impedimento, anche solo potenziali, che dovessero insorgere nell'esecuzione del contratto.

6. Con la sottoscrizione del contratto il Tecnico incaricato acconsente che i suoi dati personali resi per la stipulazione e per tutti gli eventuali ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari durante l'esecuzione del contratto medesimo siano trattati dal Committente (in qualità di titolare del trattamento dei dati personali) ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016; egli altresì prende atto dei diritti e delle condizioni che conseguono alla disciplina del predetto Regolamento UE 2016/679, nonché del D.Lgs. n. 196/2003 per le disposizioni non incompatibili con detto Regolamento UE 2016/679.

Articolo 9. Risoluzione del contratto

1. E' facoltà della Stazione appaltante risolvere il presente contratto in ogni momento se il Tecnico incaricato contravviene alle condizioni di cui al contratto stesso, oppure a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento, non produce la documentazione richiesta o la produce con ritardi pregiudizievoli, oppure assume atteggiamenti o comportamenti ostruzionistici o inadeguati nei confronti di autorità pubbliche competenti al rilascio di atti di assenso da acquisire in ordine all'oggetto delle prestazioni. In particolare, il presente contratto potrà essere risolto qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 108, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, a cui si rimanda.

2. E' altresì facoltà della Stazione appaltante risolvere il presente contratto se il Tecnico incaricato, in assenza di valida giustificazione scritta recapitata tempestivamente alla stessa Amministrazione committente, si discosta dalle modalità di espletamento delle prestazioni di cui all'Articolo 3, comma 3 o contravvenga agli obblighi di cui allo stesso Articolo 3, comma 4.

3. Il contratto può altresì essere risolto in danno del Tecnico incaricato in uno dei seguenti casi:

a) accertamento della violazione delle prescrizioni dell'Articolo precedente, commi 1, 2, 3 o 4;

b) revoca o decadenza dell'iscrizione all'ordine professionale di appartenenza; in caso di Tecnico incaricato strutturato in forma associata o societaria la condizione opera quando la struttura del Tecnico incaricato non dispone di una figura professionale sostitutiva;

c) perdita o sospensione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione in seguito provvedimento giurisdizionale anche di natura cautelare;

d) applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalità organizzata ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;

e) violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva, oppure in materia assistenziale o del diritto del lavoro, verso i dipendenti o i collaboratori;

f) accertamento della violazione della disciplina del subappalto di cui all'Articolo 18;

g) accertamento della violazione del regime di incompatibilità di cui all'articolo 24, comma 7, del D.Lgs. n.50/2016;

h) superamento dei limiti massimi di applicazione delle penali ai sensi dell'Articolo 9, comma 4;

i) reati accertati ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 che è qui richiamato espressamente come condizione contrattuale e clausola risolutiva espressa ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile;

l) mancato ottenimento della verifica positiva di un livello di progettazione o della validazione positiva del livello di progettazione da porre a base della successiva gara d'appalto.

4. Il presente contratto deve, inoltre, essere risolto qualora ricorrano le ulteriori condizioni previste dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, a cui si rimanda.

5. Il presente contratto deve, altresì, essere risolto qualora il Tecnico incaricato non assolva agli obblighi previsti dal Patto di Integrità, costituendo la violazione grave inadempimento in danno all'operatore economico.

6. La risoluzione avviene secondo le procedure previste dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e con semplice comunicazione scritta da parte del Committente (a firma del RUP o del legale rappresentante) indicante la motivazione, purché con almeno n. 15 (quindici) giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

Articolo 10. Determinazione dei corrispettivi

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 4, periodi primo, secondo e terzo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, tenuto conto delle risultanze della procedura di affidamento di cui alla premessa del presente contratto, nella quale il Tecnico incaricato ha offerto un ribasso unico del __,00 % (_____/00 per cento) sull'importo dell'onorario posto a base di gara di € **289.937,19** al netto dei contributi previdenziali, assicurativi ed assistenziali e dell'I.V.A. nella misura vigente, è stabilito un corrispettivo per onorari e spese, per tutte le prestazioni descritte all'Articolo 3 e a quelle che ad esse sono riconducibili, direttamente o indirettamente, anche con riferimento allo schema di calcolo dei corrispettivi professionali «CP» allegato al presente contratto (agli importi ivi indicati va applicato il ribasso percentuale unico offerto in sede di gara dal Tecnico incaricato, nella misura del ____,00 %).

Ammontare complessivo netto del corrispettivo contrattuale € _____

2. Fatto salvo quanto previsto dall'Articolo successivo, i corrispettivi contrattuali sono fissi, vincolanti e onnicomprensivi, essi sono stati determinati in sede di procedura di affidamento. Il Tecnico incaricato prende atto e riconosce espressamente che i corrispettivi di cui al presente contratto sono adeguati all'importanza della prestazione e al decoro della professione ai sensi dell'articolo 2233, secondo comma, del codice civile e sono comprensivi anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile.

3. Eventuali prestazioni che dovessero rendersi necessarie nel seguito per esigenze sopravvenute, ove non diversamente disposto, sono compensate con corrispettivi determinati secondo criteri di analogia, ragionevolezza e proporzionalità rispetto ai corrispettivi di cui al comma 1, tenuto conto del ribasso unico offerto, previa appendice contrattuale sottoscritta dalle parti.

4. Gli importi delle prestazioni accessorie sono liquidati con le medesime modalità e nei medesimi termini delle vari fasi di progettazione e di esecuzione alle quali sono connesse, come previsto nello schema di calcolo dei corrispettivi professionali «CP» allegato al presente contratto sotto la lettera "A" (agli importi ivi indicati va applicato il ribasso percentuale unico offerto in sede di gara dal Tecnico incaricato, nella misura del ____,00%).

5. I corrispettivi di cui al comma 1 sono stati determinati tenendo in considerazione l'entità delle prestazioni, come individuata negli atti della procedura di affidamento, come rilevabile nello schema di calcolo dei corrispettivi professionali «CP» allegato al presente contratto sotto la lettera "A" (agli importi ivi indicati va applicato il ribasso percentuale unico offerto in sede di gara dal Tecnico incaricato, nella misura del ____,00%).

7. Qualora i servizi oggetto delle prestazioni siano appaltati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa nessun indennizzo o maggior compenso è dovuto al Tecnico incaricato in relazione all'eventuale maggior valore economico attribuibile all'intervento in funzione delle proposte migliorative o integrative contenute nell'offerta tecnica dell'aggiudicatario dei lavori

8. Tutti i corrispettivi devono essere maggiorati del contributo integrativo alla competente cassa nazionale di previdenza e assistenza professionale, nonché dell'I.V.A., alle aliquote di legge.

9. Eventuali interessi di mora non potranno essere in nessun caso superiori al saggio di interesse legale fissato periodicamente con apposito Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Articolo 11. Adeguamento dei corrispettivi

1. In caso di successivo frazionamento o successiva interruzione dell'incarico, oppure in caso di pagamento dei corrispettivi in sede di sospensione dell'incarico, oppure per qualunque altro motivo legittimo, fosse necessario determinare i corrispettivi per le singole prestazioni, questi sono calcolati secondo il loro importo risultante dallo schema di calcolo dei corrispettivi professionali «CP» allegato al presente contratto (agli importi ivi indicati va applicato il ribasso percentuale unico offerto in sede di gara dal Tecnico incaricato, nella misura del ____,00%).

4. Gli adeguamenti di cui al comma 2 non trovano applicazione nei seguenti casi:

a) gli eventi che causano le variazioni sono imputabili direttamente o indirettamente alla responsabilità del Tecnico incaricato;

b) comportano una variazione dell'importo dei corrispettivi di cui al presente contratto non superiore al 10% (dieci per cento), cumulativamente se più di una, ferma restando tale misura a titolo di franchigia assoluta.

Articolo 12. Modalità di corresponsione dei corrispettivi

I corrispettivi, così come stabiliti all'Articolo 10, eventualmente adeguati ai sensi dell'Articolo 10 e diminuiti delle eventuali penali, sono corrisposti entro le seguenti scadenze:

In relazione alle fasi/prodotti sopra descritti, si prevedono le seguenti date per la corresponsione dei corrispettivi:

Fase 1 = 60 giorni lavorativi; 20% avanzamento lavoro, 15% del compenso complessivo

Fase 2 = 90 giorni lavorativi; 20% avanzamento lavoro 15% del compenso complessivo

Fase 3 = 90 giorni lavorativi; 50% avanzamento lavoro 40% del compenso complessivo

Fase 4 = 60 giorni lavorativi; 10% residuo avanzamento lavoro

Il pagamento del saldo sarà corrisposto entro 90 giorni dalla consegna definitiva previa positiva valutazione da parte della Stazione appaltante del materiale prodotto in esito all'incarico ricevuto.

Articolo 13. Conferimenti verbali

1. Il Tecnico incaricato è obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta della Stazione appaltante, nonché ogni volta che le circostanze, le condizioni, lo stato di avanzamento delle prestazioni, lo rendano necessario o anche solo opportuno.

2. Il Tecnico incaricato è obbligato a far presente alla Stazione appaltante, evenienze, emergenze o condizioni che si verificano nello svolgimento delle prestazioni definite dall'incarico, che rendano necessari o anche solo opportuni interventi di adeguamento o razionalizzazione.

3. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, il Tecnico incaricato è inoltre obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a partecipare a riunioni collegiali o pubbliche, indette dalla Stazione appaltante, o in conferenze di servizi indette da qualunque pubblica autorità, per l'illustrazione del corso d'opera o del risultato delle prestazioni e della loro esecuzione, a semplice richiesta della Stazione appaltante ed anche in orari serali.

Articolo 14. Adempimenti legali

1. Il Tecnico incaricato conferma che alla data odierna non sussistono impedimenti alla sottoscrizione del contratto e che, in particolare, rispetto a quando dichiarato in sede di procedura di affidamento:

a) non ricorre alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

b) non sono intervenute sospensioni, revoche o inibizioni relative all'iscrizione all'ordine professionale dei tecnici titolari di funzioni infungibili come definite in sede di procedura di affidamento.

2. Si prende atto che in relazione al Tecnico incaricato non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale e non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative di cui rispettivamente all'art. 6 e all'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice antimafia); a tale scopo è stata acquisita la comunicazione antimafia tramite la banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, in copia depositata in atti.

3. Ai sensi dell'art. 16-bis, comma 10, del decreto-legge n. 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n.2/2009, è stato acquisito il DURC di cui di cui all'art. 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, Prot. INPS_14210873 con scadenza validità in data 15/06/2019 attestante la regolarità contributiva.

Articolo 15. Divieto di cessione del contratto - Subappalto - Prestazioni di terzi - Cessione dei crediti

1. Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità ai sensi dell'art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, il Tecnico incaricato di norma esegue in proprio i servizi compresi in contratto. È vietata la cessione del presente contratto d'appalto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. È fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 50/2016 e, quindi, il nuovo contraente può sostituire il Tecnico incaricato a cui la Stazione appaltante ha inizialmente aggiudicato l'appalto se ricorrono le circostanze ivi indicate.

2. Non è ammesso il subappalto di parte dei servizi tecnici previsti nel presente contratto.

3. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di accettare o meno la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell'art. 25 comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa o un soggetto, costituito in forma di società di capitali, che svolge l'attività di acquisto di crediti, vantati nei confronti di terzi, da soggetti del gruppo di appartenenza che non siano intermediari finanziari oppure di crediti vantati da terzi nei confronti di soggetti del gruppo di appartenenza, ferme restando le riserve di attività

previste ai sensi del citato testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e succ. modif., sia trasmesso alla Stazione appaltante prima dell'emissione dell'atto amministrativo di liquidazione dei crediti dovuti al Tecnico incaricato sottoscritto dal RUP.

4. In particolare, ai fini dell'opponibilità alla Stazione appaltante, la cessione dei crediti deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata alla stessa Stazione appaltante debitrice nelle forme di legge. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n.136/2010 (come declinati nel successivo Articolo 23), la cessione dei crediti da corrispettivo di appalto sarà efficace ed opponibile alla Stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro n. 45 giorni dalla notifica della cessione. La Stazione appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, potrà preventivamente accettare la cessione da parte del Tecnico incaricato di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso, la Stazione appaltante può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo ai servizi in oggetto con questo stipulato.

5. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui l'amministrazione ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto d'appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione alla Stazione appaltante.

6. Ai fini dell'applicazione dell'art. 3 della legge n. 136/2010 e succ. modif., anche i cessionari dei crediti sono tenuti ad indicare nel contratto di cessione dei crediti il CUP/CIG e ad anticipare i pagamenti al Tecnico incaricato mediante bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati (la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari si applica anche ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, quindi tra Stazione appaltante e cessionario, il quale deve conseguentemente utilizzare un conto corrente dedicato).

Articolo 16. Definizione delle controversie

1. Tutte le controversie dipendenti dal conferimento del presente incarico, che non sia stato possibile comporre in via amichevole (accordo bonario o sotto forma di atto transattivo ai sensi del combinato disposto degli artt. 205, commi 1 e 2 e 206, del D.Lgs. n. 50/2016, al quale le parti di comune accordo rimandano), saranno devolute all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Rimini (nel presente contratto, quindi, viene esclusa la competenza arbitrale ai sensi degli artt. 209 e 210 del D.Lgs. n. 50/2016).

Articolo 17. Domicilio - Rappresentanza delle parti

1. Il Tecnico incaricato (la società _____) elegge il proprio domicilio per tutti gli effetti di cui al presente contratto presso la propria sede legale ed amministrativa in _____, Via _____, PEC _____. Qualunque comunicazione effettuata dalla Stazione appaltante al domicilio indicato si intende efficacemente ricevuta dal Tecnico incaricato.

2. Il Tecnico incaricato individua:

a) l'Arch. _____, socio di _____, come soggetto referente per ogni aspetto tecnico, amministrativo ed economico connesso al presente contratto;

b) come soggetto responsabile del coordinamento fra le varie prestazioni integrate ai sensi dell'art. 24, comma 5, secondo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016., l'Arch. _____, in qualità di socio della struttura del Tecnico incaricato.

3. La Stazione appaltante individua come soggetto referente per ogni aspetto tecnico, amministrativo ed economico connesso al presente contratto, quale Responsabile Unico del Procedimento di cui all'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, il Arch. Vittorio FOSCHI, in qualità di dirigente del Settore "Urbanistica-Edilizia Privata- Attività produttive-SUAP e SUE Servizio attività produttive e S.U.A.P." della Stazione appaltante.

4. Ogni comunicazione e richiesta ed ogni ordine indirizzati dalla Stazione appaltante ad uno dei soggetti di cui al comma 2 si intende effettuato al Tecnico incaricato. Ogni comunicazione, richiesta, osservazione, atto o documento che il Tecnico incaricato intenda far pervenire alla Stazione appaltante è trasmesso al Responsabile del procedimento di cui al comma 3.

Articolo 18. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

1. Se il presente contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l'art. 121 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, recante "Codice del processo amministrativo".

2. Se il presente contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova applicazione l'art. 122 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n.104.

3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

Articolo 19. Incompatibilità

1. Il Tecnico incaricato con la stipula del presente contratto dichiara di non trovarsi, per l'espletamento dell'incarico, in alcuna delle condizioni di incompatibilità e conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e della ulteriore normativa vigente in materia.

Articolo 20. Tracciabilità dei pagamenti

1. Se non già effettuato prima della stipula del presente contratto, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 8, della legge n.136/2010, il Tecnico incaricato, nonché gli eventuali titolari di altri rapporti contrattuali ai sensi dell'Articolo 18, devono comunicare alla Amministrazione committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del presente contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per i predetti pagamenti previsti dall'Articolo 14, a cui le parti di comune accordo rimandano.

2. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto:

a) per pagamenti a favore del Tecnico incaricato o degli eventuali soggetti che forniscono beni o prestano servizi in relazione al presente contratto, devono avvenire mediante lo strumento del bonifico bancario o postale sui conti dedicati di cui al comma 1.

b) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti corrente dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.

3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa.

4. Ogni bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CUP e il CIG di cui all'Articolo 1, comma 5.

5. La violazione delle prescrizioni di cui ai commi 3 e 4 comporta l'annullabilità del contratto qualora reiterata per più di una volta.

6. Il soggetto che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3 procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con altri soggetti a qualsiasi titolo interessati da prestazioni collegate al presente contratto ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Articolo 21. Disposizioni integrative e interpretative dell'Allegato "A"

1. L'importo dei corrispettivi posti a base di gara è stato determinato dalla Stazione appaltante secondo criteri di proporzionalità e adeguatezza all'importanza e alle caratteristiche delle prestazioni; a tali fini è stato ritenuto congruo e ragionevole fare riferimento ai parametri di cui decreto ministeriale 17 giugno 2016, attuativo dell'art. 24, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 22. Norme di comportamento

1. Il Tecnico incaricato si impegna formalmente a rispettare le norme vigenti applicabili all'appalto dei servizi tecnici oggetto del presente contratto, impegnandosi altresì a farlo rispettare ai suoi collaboratori o consulenti a qualsiasi titolo coinvolti nell'incarico.

2. Ferme restando le eventuali più gravi sanzioni previste dall'ordinamento giuridico, la violazione delle norme vigenti di cui al comma 1 con riferimento all'attribuzione di regali o altre utilità o conferimenti di incarichi in violazione dell'art. 4 del d.P.R. n. 62/2013, alla mancata segnalazione di conflitti di interesse o incompatibilità, alla violazione dell'obbligo di astensione di cui all'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché a quanto previsto dalle Linee Guida ANAC eventualmente pubblicate ed entrate in vigore, comporta la risoluzione del contratto.

3. Il presente articolo soddisfa le condizioni di diffusione e conoscenza, in capo al Tecnico incaricato, ai sensi dell'art.17, comma 1, del d.P.R. n. 62/2013.

Articolo 23. Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente contratto/Capitolato, nel bando di gara e nel disciplinare di gara a completamento delle disposizioni in essi contenute si fa espresso rinvio alle leggi e alle disposizioni vigenti in materia, nonché a quelle civilistiche, contrattuali e ai Regolamenti e agli atti regolanti la materia.

Articolo 24. Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente contratto è vincolante per la Stazione appaltante solo per le prestazioni per le quali sia stato assunto specifico impegno di spesa comunicato al Tecnico incaricato.

2. Per le prestazioni ulteriori e successive a quelle di cui al comma 1, il presente contratto è vincolante per la Stazione appaltante solo dopo che la stessa amministrazione avrà comunicato per iscritto l'ordine o la comunicazione di procedere ad eseguire una o più delle predette prestazioni ulteriori e successive, corredati dagli estremi dell'assunzione del relativo impegno di spesa, in applicazione dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

3. Per le prestazioni ulteriori e successive di cui al comma 2, il presente contratto costituisce per il Tecnico incaricato specifico obbligo unilaterale e impegno irrevocabile, anche ai sensi degli articoli 1324, 1329, 1334 e 1987 del codice civile, efficace sin dalla sua sottoscrizione, ma avente effetti nei confronti della Stazione appaltante solo mediante gli adempimenti di cui allo stesso comma 2.

4. E' sempre facoltà discrezionale della Stazione appaltante non procedere all'affidamento oppure di procedere all'affidamento a terzi, delle prestazioni ulteriori e successive, nel rispetto delle procedure e delle disposizioni vigenti. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 4, comma 4.

5. Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto e la sua attuazione, ivi comprese le spese di registrazione e i diritti di segreteria, qualora e nella misura dovuti, nonché le imposte e le tasse e ogni altro onere diverso dall'I.V.A. e dai contributi previdenziali integrativi alle Casse professionali di appartenenza, sono a carico del Tecnico incaricato.

Del presente Contratto si richiede la registrazione in misura fissa, come da D.P.R. n. 131 del 26.04.1986. La registrazione del presente Contratto avverrà con modalità telematica ai sensi dell'art. 3 bis del D. Lgs. n. 463/1997 e gli obblighi fiscali dell'imposta di registro e di bollo saranno assolti con il versamento del modello "F24 Enti Pubblici" (F24EP).

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente Contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 32, comma 14, del Codice dei Contratti D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in modalità elettronica, a mezzo di supporto informatico con programma Microsoft Office Word 2003, convertito in formato Adobe Reader PDF/A, avente caratteristiche di integrità, immodificabilità e conservatorietà.

Del presente atto io Segretario Comunale rogante ho dato lettura alle Parti che, a mia domanda, approvandolo e confermandolo, lo sottoscrivono a mezzo di firma digitale, di cui si attesta la validità dei certificati di firma utilizzati, con me Segretario rogante ed alla mia presenza e visione, dopo avermi dispensato dalla lettura degli atti allegati e richiamati, avendo esse affermato di conoscerne il contenuto. Il presente atto consta di numero 13 (tredici) facciate, dattiloscritte da persona di mia fiducia, sottoscritto digitalmente dalle parti e da me Segretario rogante a termini di Legge.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

Per il Comune di Riccione

Il Dirigente del Settore

Arch. Vittorio FOSCHI

Il Professionista _____

Per la Società " _____ "

Il Procuratore speciale

Il Segretario Comunale

Dott.ssa Giuseppina Massara